

Serie Ordinaria n. 42 - Venerdì 20 ottobre 2017

D.g.r. 17 ottobre 2017 - n. X/7224
Aggiornamento della d.g.r. n. 4673/2015 relativa alle disposizioni in materia di versamenti cumulativi della tassa automobilistica e riduzioni tariffarie di cui all'art. 48, commi da 5 bis a 5 ter1, della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n° 449, che ha conferito alle Regioni le funzioni amministrative in materia di tassa automobilistica a far data dal 1° gennaio 1999;

Vista la l.r. 10/2003, e successive modificazioni e integrazioni, «Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria. Testo unico della disciplina dei tributi regionali» e, in particolare, la Sezione IV del Titolo III, che detta disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale con decorrenza 1° gennaio 2004;

Visto il comma 1, dell'art. 24, del d.lgs. 504/92 che consente alle Regioni di azionare la leva fiscale in materia di tassa automobilistica nel limite compreso fra il 90% e il 110% delle tariffe vigenti l'anno precedente;

Visti i commi da 5 bis a 5 ter dell'art. 48 della l.r. 10/2003:

«5 bis. L'importo della tassa automobilistica regionale è ridotto fino al dieci per cento, nei limiti stabiliti dall'articolo 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421), se i relativi versamenti sono effettuati con modalità cumulativa. Con deliberazione da pubblicare sul bollettino ufficiale della Regione, la Giunta regionale dispone graduazioni dell'agevolazione in ragione del contingente di posizioni aggregate anche attraverso la possibilità di cumulare, su base triennale, la misura della riduzione dell'aliquota d'imposta unitaria;

«5 ter. In sede di prima applicazione e fino alla pubblicazione della deliberazione di cui al comma 5 bis, la tassa automobilistica è ridotta del dieci per cento nel caso di pagamento cumulativo della tassa dovuta per i veicoli, immatricolati nuovi di fabbrica a partire dal 2015, per i quali sia in corso un contratto di locazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), o adibiti ad uso noleggio senza conducente. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione le modalità applicative per la fruizione dell'agevolazione.»;

Visto il comma 5 ter1, del richiamato articolo 48 della l.r. n. 10/2003, il quale ha disposto l'avvio della sperimentazione della riscossione della tassa automobilistica mediante domiciliazione bancaria e in base al quale, per riconoscere premialità fiscali ai contribuenti regolari che abbiano aderito a tale modalità, è stata ridotta la tariffa della tassa automobilistica nella misura del 10% a decorrere dal 2017, con le modalità definite nella d.g.r. 31 ottobre 2016, n. X/5749;

Considerata quindi la necessità di adeguare, con il presente atto, la disciplina recata dalla d.g.r. 23 dicembre 2015, n. X/4673, con particolare riguardo alla graduazione della riduzione della tassa dovuta, in relazione alla sperimentazione della domiciliazione bancaria rispetto alle modalità di versamento della tassa automobilistica in modalità cumulativa per le persone giuridiche nonché alle modalità applicative per la fruizione dell'agevolazione;

Tenuto conto che per le società di leasing continua ad operare la riduzione tariffaria del 10% alla ricorrenza delle condizioni previste dalle norme richiamate riguardanti la modalità del pagamento cumulativo;

Preso atto che, nelle more della semplificazione delle complesse azioni necessarie a consentire la domiciliazione bancaria anche alle persone giuridiche, è opportuno riconoscere alle stesse il connesso beneficio mediante le modalità di pagamento cumulativo della tassa automobilistica per i veicoli di proprietà, indipendentemente dal loro numero;

Ribadito che la Regione incentiva lo sviluppo di sistemi di riscossione evoluti finalizzati alla riduzione dei costi di gestione, i cui risparmi possano essere destinati alla riduzione della pressione fiscale assicurando, comunque, il gettito complessivo tributario attraverso l'allargamento della base imponibile;

Ritenuto, opportuno, in particolare, individuare presupposti di maggiore gettito nell'ambito del noleggio dei veicoli senza conducente, riconoscendo una riduzione tariffaria progressiva tale da motivare una fidelizzazione al pagamento della tassa auto-

mobilitica in Lombardia derivante dall'atteso incremento delle immatricolazioni dei veicoli ad uso noleggio;

Atteso, inoltre, che i medesimi benefici per il bilancio regionale, relativi alla riduzione dei costi di gestione e all'allargamento della base imponibile in conseguenza delle agevolazioni in argomento, possono derivare dalla loro estensione ai contribuenti persone giuridiche che si impegnano a versare la tassa automobilistica in modalità cumulativa oltreché ai contribuenti persona fisica che si impegnano al versamento della tassa mediante domiciliazione bancaria;

Evidenziato che le modalità sopradescritte concorrono alla prefigurazione di condizioni idonee al superamento dell'attuale assetto della tassa automobilistica e al contestuale rinnovo del parco veicolare con minore impatto per l'ambiente a seguito della prevedibile introduzione sulla pubblica strada di veicoli con emissioni gassose a minor contenuto inquinante;

Considerata l'opportunità di consolidare e adeguare dinamicamente con i più evoluti standard, anche di natura informatica e tecnologica, ulteriori modalità di pagamento cumulativo della tassa automobilistica, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 48, comma 5 bis, della l.r. 10/2003, con riduzioni tariffarie graduate nel corso di un triennio, con l'obiettivo di favorire la fidelizzazione e l'aggregazione dei contribuenti, e la riduzione dei costi di gestione;

Preso atto che gli Istituti bancari iscritti all'Albo di cui all'art. 13 del d.lgs 1 settembre 1993, n. 385 e gli intermediari finanziari iscritti nell'Albo di cui all'art. 106 del medesimo Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, risultano essere fornitori del maggior supporto finanziario agli acquirenti diretti di veicoli nuovi di fabbrica;

Valutata l'opportunità di adeguare il sistema di pagamento cumulativo della tassa automobilistica con riduzione tariffaria, ai fini di una migliore e certa gestione delle procedure, prevedendone l'estensione della facoltà di utilizzo anche per i pagamenti effettuati in modalità cumulativa dai soggetti di cui al capoverso precedente per conto degli acquirenti dei veicoli;

Considerato, quindi, di estendere i vantaggi previsti per il sistema di pagamento cumulativo della tassa automobilistica alle Banche ed agli Intermediari Finanziari che provvedano, a seguito di avvenuta erogazione di un finanziamento finalizzato all'acquisto di un veicolo nuovo di fabbrica, al pagamento della tassa automobilistica per conto dei singoli acquirenti, in alternativa e con gli stessi benefici della domiciliazione bancaria attivabile singolarmente dai medesimi acquirenti;

Considerato che tali nuovi soggetti individuati contribuirebbero in modo rilevante ad incrementare un sistema di aggregazione dei contribuenti, tramite l'utilizzo di modalità di riscossione evolute che consentono la riduzione dei costi di gestione;

Considerato che i nuovi soggetti individuati rappresentano, unitamente alle società di locazione finanziaria ed alle società che svolgono attività di noleggio senza conducente, le principali fonti di approvvigionamento finanziario utilizzate nel mercato nazionale per la messa a disposizione di veicoli a favore degli acquirenti o utilizzatori;

Ritenuto pertanto di demandare al Dirigente della Unità Organizzativa Tutela delle Entrate Tributarie Regionali ogni ulteriore provvedimento amministrativo indispensabile ad adeguare le disposizioni di dettaglio di cui al presente atto, nonché l'adozione di modelli di adesione per il pagamento cumulativo della tassa automobilistica con riduzione tariffaria e di autorizzare, nelle more, i competenti uffici tributari regionali ad accogliere adesioni spontanee formulando ai richiedenti le necessarie indicazioni tecniche;

Valutato che la minore entrata derivante dalla riduzione tariffaria è compensata dal conseguente allargamento della base imponibile e dalle economie che si realizzeranno nei costi di gestione, come voluto dal legislatore regionale attraverso le determinazioni di cui all'art. 48, commi da 5 bis a 5 ter1, della l.r. n. 10/2003;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di aggiornare la d.g.r. 23 dicembre 2015, n. X/4673, con le disposizioni del presente provvedimento, conseguenti all'introduzione del comma 5 ter1 all'art. 48 della l.r. n. 10/2003, con particolare riguardo alla graduazione della riduzione della tassa dovuta rispetto alle modalità di versamento cumulativo della tassa automobilistica per le persone giuridiche, nonché alle modalità applicative per la fruizione dell'agevolazione, anche in relazione alla sperimentazione della domiciliazione bancaria;

2. di riconoscere le agevolazioni di cui all'art. 48, commi da 5 *bis* a 5 *ter* I, della l.r. 10/2003, ai soggetti ed alle condizioni sotto indicate:

- a) Società che svolgono attività di locazione finanziaria per i veicoli concessi in leasing, per i periodi tributari compresi nella vigenza del contratto di locazione. La riduzione del tributo, nella misura del 10%, si applica ai veicoli nuovi di fabbrica immatricolati successivamente alla presentazione del modello di adesione, approvato con atto del Dirigente della U.O. Tutela delle Entrate Tributarie Regionali, regolarmente sottoscritto o, nelle more, a seguito di autorizzazione dei medesimi uffici regionali;
- b) Società che svolgono attività di noleggio veicoli relativamente ai veicoli adibiti ad uso noleggio senza conducente in base alle risultanze delle carte di circolazione. Per l'anno 2018 la tassa automobilistica è ulteriormente ridotta del 10% e per l'anno 2019 si cumula un'ulteriore riduzione del 10%. La riduzione è calcolata con riferimento all'importo della tassa automobilistica in vigore l'anno precedente; l'agevolazione cumulata si conserva sui veicoli che abbiano mantenuto le medesime condizioni di proprietà e di destinazione d'uso, in costanza di pagamento con modalità cumulativa. La riduzione si applica ai pagamenti relativi ai periodi d'imposta decorrenti dal mese successivo a quello di presentazione del modello di adesione, approvato con atto del Dirigente della U.O. Tutela delle Entrate Tributarie Regionali, regolarmente sottoscritto o, nelle more, a seguito di autorizzazione dei medesimi uffici regionali;
- c) Soggetti con personalità giuridica, limitatamente ai veicoli di proprietà. Il tributo è ridotto nella misura del 10% come modalità attuativa della domiciliazione bancaria a favore delle persone giuridiche ai sensi della DGR 31 ottobre 2016, n. X/5749. La riduzione si applica ai pagamenti relativi ai periodi d'imposta decorrenti dal mese successivo a quello di presentazione del modello di adesione, approvato con atto del Dirigente della U.O. Tutela delle Entrate Tributarie Regionali, regolarmente sottoscritto o, nelle more, a seguito di autorizzazione dei medesimi uffici regionali;
- d) Acquirenti di veicoli nuovi di fabbrica che fruiscono dei benefici della domiciliazione bancaria, di cui alla citata DGR n. 5749/2016, per il tramite di Banche e intermediari finanziari iscritti, rispettivamente, nell'Albo di cui all'art. 13 e all'art. 106 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, in costanza di un finanziamento finalizzato all'acquisto di veicoli nuovi di fabbrica. In tal caso i soggetti finanziatori provvedono al pagamento della tassa automobilistica in modalità cumulativa per conto degli acquirenti in alternativa alla domiciliazione bancaria attivabile dai singoli acquirenti. La riduzione del tributo, nella misura del 10%, si applica ai veicoli nuovi di fabbrica immatricolati successivamente alla presentazione del modello di adesione, approvato con atto del Dirigente della U.O. Tutela delle Entrate Tributarie Regionali, regolarmente sottoscritto o, nelle more, a seguito di autorizzazione dei medesimi uffici regionali;

3. di applicare le agevolazioni di cui al punto 2 esclusivamente ai soggetti obbligati al pagamento della tassa automobilistica a favore della Regione Lombardia. Le riduzioni si applicano ai soli pagamenti ordinari, effettuati in modalità cumulativa entro la scadenza di legge ad eccezione di ritardi non imputabili all'inerzia del contribuente. Le medesime agevolazioni non sono cumulabili tra loro;

4. di adottare la PEC quale modalità esclusiva di comunicazione con i soggetti aderenti alla modalità di pagamento cumulativo della tassa automobilistica;

5. di demandare al Dirigente della U.O. Tutela delle Entrate Tributarie Regionali ogni ulteriore provvedimento amministrativo indispensabile ad adeguare le disposizioni di dettaglio di cui al presente atto nonché l'adozione di modelli di adesione per il pagamento cumulativo della tassa automobilistica con riduzione tariffaria e di autorizzare, nelle more, i competenti uffici tributari regionali ad accogliere adesioni spontanee formulando ai richiedenti le necessarie indicazioni tecniche;

6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, e sui mezzi di comunicazione di Regione Lombardia, come previsto dall'art. 10, comma 2, della l.r. 10/2003.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi